



ScuolaSicurezza.it

Consulenza e Formazione *Sicurezza sul Lavoro*

Caronno Pertusella (VA)
Via Archimede, 224
lombardia@scuolasicurezza.it
Tel. 0296459201
Fax. 0296458936

Nuoro (NU)
Via P. Catte, 94
sardegna@scuolasicurezza.it
Tel. 078438305
Fax. 0784235865

Obblighi formativi e aggiornamenti periodici ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i.

Molto spesso ci sentiamo dire:

- ⇒ i corsi sulla sicurezza sono obbligatori?
- ⇒ Hanno una scadenza?
- ⇒ Dopo quanto tempo devono essere effettuati i corsi di aggiornamento?

-
1. I corsi sulla sicurezza sono obbligatori
 2. Hanno scadenza (e necessitano di aggiornamenti)
 3. Tutte le figure sono previsti corsi periodici di aggiornamento.

Nella fattispecie, le figure richieste dal D.Lgs 81, che richiedono una nomina e una formazione specifica, sono le seguenti:

1. **RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)**. Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare i 3 moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. **La validità di questi corsi è quinquennale.**

AGGIORNAMENTO: Al termine di questo periodo è previsto un aggiornamento di 60 ore per le aziende appartenenti ai codici ATECO 3-4-5-7 e di 40 ore per i codici ATECO 1-2-6-8-9.

2. **ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione)**. Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare i 3 moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. **La validità di questi corsi è quinquennale.**

AGGIORNAMENTO: Entro questo periodo è previsto un aggiornamento di 28 ore (per tutti i codici ATECO).

3. **RSPP qualora la nomina sia ricoperta direttamente dal datore di lavoro**. In questo caso è prevista una formazione di 16 ore, per le attività che hanno un rischio basso, 32 ore, per il rischio medio, e 48 ore per il rischio alto. **La validità di questo corso è quinquennale.** **AGGIORNAMENTO:** Entro questo periodo gli aggiornamenti previsti sono di 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio e 14 ore per il rischio alto.



ScuolaSicurezza.it

Consulenza e Formazione *Sicurezza sul Lavoro*

Caronno Pertusella (VA)
Via Archimede, 224
lombardia@scuolasicurezza.it
Tel. 0296459201
Fax. 0296458936

Nuoro (NU)
Via P. Catte, 94
sardegna@scuolasicurezza.it
Tel. 078438305
Fax. 0784235865

4. **I dirigenti** che, nell'ambito del D.Lgs 81 in materia di sicurezza sul lavoro, sono destinatari, insieme al datore di lavoro, degli obblighi di cui all'art. 18 in relazione alle attribuzioni e alle competenze conferitegli, hanno un obbligo formativo pari a 16 ore. **La validità di questo corso è quinquennale. AGGIORNAMENTO:** Entro questo periodo è previsto un aggiornamento di 6 ore.

5. **I preposti**, che, al pari dei dirigenti, hanno il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle procedure di sicurezza sul lavoro stabilite dall'azienda, hanno un obbligo formativo di 8 ore. **La validità di questo corso è quinquennale. AGGIORNAMENTO:** Entro questo periodo è previsto, per tutti i livelli di rischio, un aggiornamento pari a 6 ore.

6. **Addetti al primo soccorso.** Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale gruppo appartiene l'azienda: gruppo A (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che svolgono attività industriale a rischio di incidente rilevante, che hanno un numero di lavoratori superiore a 5 appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, oppure che hanno oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato appartenenti al comparto agricolo), gruppo B (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che possiedono un numero di lavoratori uguale o superiore a 3 che non svolgono un'attività industriale a rischio di incidente rilevante e non appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro) e gruppo C (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che possiedono un numero di lavoratori inferiore a 3 che non svolgono un'attività industriale a rischio di incidente rilevante e non appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.). Per le aziende appartenenti al gruppo A, la formazione prevista per l'addetto al primo soccorso è di 16 ore, mentre per le aziende appartenenti ai gruppi B e C la formazione prevista è di 12 ore. **La validità del corso è triennale. AGGIORNAMENTO:** Entro tale periodo è previsto, per i gruppi B - C, un aggiornamento di 4 ore – gruppo A - 6 ore.

7. **Addetti antincendio.** Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale categoria di rischio appartiene l'azienda: rischio basso, medio e alto. Per la prima categoria di rischio, la formazione prevista ha una durata di 4 ore, per la seconda categoria la durata è di 8 ore, mentre per la terza categoria è prevista una formazione di 12 ore. **AGGIORNAMENTO:** La circolare dei VVF 23/02/2011 N° 12653 prevede un aggiornamento TRIENNALE di - 2 ore del BASSO - 5 ore MEDIO - 8 ore ALTO



ScuolaSicurezza.it

Consulenza e Formazione *Sicurezza sul Lavoro*

Caronno Pertusella (VA)
Via Archimede, 224
lombardia@scuolasicurezza.it
Tel. 0296459201
Fax. 0296458936

Nuoro (NU)
Via P. Catte, 94
sardegna@scuolasicurezza.it
Tel. 078438305
Fax. 0784235865

8. **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)**. Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare almeno 32 ore di formazione. **La validità del corso è annuale.** **AGGIORNAMENTO:** Al termine di tale periodo, è previsto un corso di aggiornamento, la cui durata varia dal numero di dipendenti dell'azienda: da 15 a 50 dipendenti, la formazione deve avere durata di 4 ore annue, mentre per le aziende con più di 50 dipendenti, la formazione prevista è di 8 ore annue.

9. Anche i **lavoratori** non sono esenti dalla formazione. La durata prevista varia dalla tipologia di rischio: 8 ore per il rischio basso, 12 ore per il rischio medio e 16 ore per il rischio alto. **La validità del corso è quinquennale, AGGIORNAMENTO:** al termine del quale è previsto un aggiornamento di 6 ore (per tutte le categorie di rischio).

DECRETO ATTREZZATURE - quale FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO?

A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

1.1. Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.



ScuolaSicurezza.it

Consulenza e Formazione *Sicurezza sul Lavoro*

Caronno Pertusella (VA)
Via Archimede, 224
lombardia@scuolasicurezza.it
Tel. 0296459201
Fax. 0296458936

Nuoro (NU)
Via P. Catte, 94
sardegna@scuolasicurezza.it
Tel. 078438305
Fax. 0784235865

c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.

d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattoria o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

1. **Carrelli semoventi a braccio telescopico:** carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.

2. **Carrelli industriali semoventi:** qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.

3. **Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:** attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.



ScuolaSicurezza.it

Consulenza e Formazione *Sicurezza sul Lavoro*

Caronno Pertusella (VA)
Via Archimede, 224
lombardia@scuolasicurezza.it
Tel. 0296459201
Fax. 0296458936

Nuoro (NU)
Via P. Catte, 94
sardegna@scuolasicurezza.it
Tel. 078438305
Fax. 0784235865

g) Macchine movimento terra:

1. **Escavatori idraulici:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
 2. **Escavatori a fune:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
 3. **Pale caricatrici frontali:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
 4. **Terne:** macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
 5. **Autoribaltabile a cingoli:** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- h) **Pompa per calcestruzzo:** dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.



ScuolaSicurezza.it

Consulenza e Formazione Sicurezza sul Lavoro

Caronno Pertusella (VA)
Via Archimede, 224
lombardia@scuolasicurezza.it
Tel. 0296459201
Fax. 0296458936

Nuoro (NU)
Via P. Catte, 94
sardegna@scuolasicurezza.it
Tel. 078438305
Fax. 0784235865

AGGIORNAMENTO decreto attrezzature:

6. Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento

6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.